



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n.04 TFT 02 del 07 luglio 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 07 luglio 2020.

E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta.

DEFERIMENTI

Procedimento n.129/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Sanvito Salvatore (Presidente Società A.S.D. Casteltermini all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Casteltermini

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11264/442 del 28/02/2020:

- il sig. Sanvito Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casteltermini per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Casteltermini ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Sanvito Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casteltermini;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Casteltermini.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Casteltermini non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Casteltermini Sig. Sanvito Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Sanvito Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casteltermini;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Casteltermini.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.130/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Laganà Carmelo (Presidente Società A.S.D. Robur all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Robur

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11371/499 del 02/03/2020:

- il sig. Laganà Carmelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Robur per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Robur ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Laganà Carmelo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, regolarmente convocate, non si sono presentate facendo però pervenire memorie a difesa con la quale chiedono l'archiviazione del procedimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Laganà Carmelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Robur;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Robur.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Robur non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Robur Sig. Laganà Carmelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:
 mesi due di inibizione a carico del sig. Laganà Carmelo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Robur;
 ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Robur.
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.131/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Randazzo Concetto (Presidente Società Pol. Dil. Città di Canicattini all'epoca dei fatti);

Sig. Velasco Mattia (Soggetto riconducibile alla Società Pol. Dil. Città di Canicattini all'epoca dei fatti);

società Pol. Dil. Città di Canicattini

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11397/500 del 02/03/2020:

- il sig. Randazzo Concetto (Presidente Società Pol. Dil. Città di Canicattini all'epoca dei fatti), per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- Il sig. Velasco Mattia (Soggetto riconducibile alla Società Pol. Dil. Città di Canicattini all'epoca dei fatti), per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND e dal C.U. n. 60 della 30/08/2018 FIGC, nonché all'art. 23 N.O.I.F. per aver svolto l'attività di allenatore, in mancanza di tesseramento e abilitazione presso il Settore Tecnico della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019
- la società Pol. Dil. Città di Canicattini ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Randazzo Concetto e dal sig. Velasco Mattia.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Randazzo Concetto, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Città di Canicattini;

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Velasco mattia all'epoca dei fatti soggetto riconducibile alla società Pol. Dil. Città di Canicattini;

ammenda di € 400,00 a carico della società Pol. Dil. Città di Canicattini.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Pol. Dil. Città di Canicattini è stato indicato come allenatore nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara il sig. Velasco Mattia, soggetto privo di tesseramento e abilitazione presso il settore tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. Dil. Città di Canicattini Sig. Randazzo Concetto e il Sig. Velasco Mattia omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Randazzo Concetto, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Dil. Città di Canicattini;

mesi due di inibizione a carico del sig. Velasco Mattia, all'epoca dei fatti soggetto riconducibile alla società A.S.D. Pol. Dil. Città di Canicattini;

ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. Dil. Città di Canicattini.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.132/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Accetta Vittorio (Presidente Società A.S.D. Real Phoenix all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Real Phoenix

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 16 Allievi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11433/402 del 03/03/2020:

- il sig. Accetta Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Phoenix per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fd Regolamento del Settore Tecnico LND, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 16 Allievi Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Real Phoenix ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Accetta Vittorio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, regolarmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire nei termini memoria difensiva nella quale ammettono sostanzialmente i fatti contestati e chiedono clemenza.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Accetta Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Phoenix;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Real Phoenix

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 16 Allievi Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Real Phoenix non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Real Phoenix Sig. Accetta Vittorio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Accetta Vittorio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Phoenix;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Real Phoenix.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.133/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Calcagno Febronio (Presidente Società A.S.D. Palagonia all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Palagonia

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11482/451 del 03/03/2020:

- il sig. Calcagno Febronio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Palagonia per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.S.D. Palagonia ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Calcagno Febronio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Calcagno Febronio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Palagonia;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Palagonia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Palagonia non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Palagonia Sig. Calcagno Febronio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Calcagno Febronio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Palagonia;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Palagonia.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.134/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Scifo Salvatore (Presidente Società A.S.D. Città di Comiso all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Città di Comiso

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11439/457 del 03/03/2020:

- il sig. Scifo Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Comiso per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18

LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.S.D. Città di Comiso ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Scifo Salvatore.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Scifo Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Comiso;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Città di Comiso.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Città di Comiso non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Città di Comiso Sig. Scifo Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Scifo Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Città di Comiso;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Città di Comiso.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.135/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Arrigo Giuseppe (Presidente Società A.C.D. Acicatena Calcio 1973 all'epoca dei fatti);
società A.C.D. Acicatena Calcio 1973

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11468/462 del 03/03/2020:

- il sig. Arrigo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Acicatena Calcio 1973 per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1

lett. F Regolamento del Settore Tecnico LND nonché al C.U. n. 450 del 20.6.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.

- la società A.C.D. Acicatena Calcio 1973 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Arrigo Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Arrigo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Acicatena Calcio 1973;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.C.D. Acicatena Calcio 1973.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.C.D. Acicatena Calcio 1973 non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Acicatena Calcio 1973 Sig. Arrigo Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Arrigo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Acicatena Calcio 1973;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.C.D. Acicatena Calcio 1973.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 136/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cicala Cosimo Filippo (Presidente Società A.S.D. Casalvecchio Siculo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Casalvecchio Siculo

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11461/498 del 03/03/2020:

- il sig. Cicala Cosimo Filippo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casalvecchio Siculo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Casalvecchio Siculo ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Cicala Cosimo Filippo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Cicala Cosimo Filippo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casalvecchio Siculo;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Casalvecchio Siculo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Casalvecchio Siculo non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Casalvecchio Siculo Sig. Cicala Cosimo Filippo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Cicala Cosimo Filippo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Casalvecchio Siculo;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Casalvecchio Siculo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 137/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

società A.S.D. S. Domenica Vittoria

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11533/411 del 04/03/2020:

- la società A.S.D. Pol. Umbertina ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal Presidente all'epoca, tecnico abilitato dal settore tecnico per la conduzione della squadra militante nel campionato di Prima Categoria della medesima società, nonché ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 39 lett Fd) Regolamento Settore Tecnico ed al C.U. n. 1 del 2.7.18 SGS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018/2019 .

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. S. Domenica Vittoria.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali ss 2018/2019 disputate dall'ASD S. Domenica Vittoria è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il sig. Mollica Antonino, Presidente e tecnico abilitato alla conduzione della squadra della medesima società partecipante al campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il sig. Mollica Antonino violato le norme di disciplina e regolamentari sopra menzionate.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. S. Domenica Vittoria.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 138/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Aliotta Nicola (Presidente Società A.S.D. Wisser Club all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Wisser Club

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 11578/502 del 04/03/2020:

- il sig. Aliotta Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Wisser Club per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30.8.18 e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc e Fd Regolamento del Settore Tecnico LND nonché all'art. 23 N.O.I.F. e al C.U. n. 1 del 4.7.18 LND-CRS, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Wisser Club ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Aliotta Nicola.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Aliotta Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Wisser Club;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Wisser Club.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Wisser Club non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Wisser Club Sig. Aliotta Nicola omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Aliotta Nicola, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Wisser Club;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Wisser Club.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 07 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI